

Settore Affari Generali
Centrale Unica di Acquisto e Gare
Ufficio Gare

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attraverso Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione Telematica di ARIA Lombardia), per l'affidamento del:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, SIA STRAGIUDIZIALE CHE COATTIVO, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE, A FAVORE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – DURATA 5 ANNI (2025-2030) – CIG B8357DBA2B

RISPOSTA QUESITI DI INTERESSE GENERALE 1- 6

QUESITO 1 : Dalla lettura del Disciplinare di Gara, e in particolare dell'art. 13.2, si rileva che la struttura della Relazione Tecnica è articolata secondo uno schema che solo molto parzialmente coincide con quanto riportato nella tabella dei criteri di valutazione di cui all'art. 15.1. Al fine di garantire la massima coerenza e uniformità nella redazione dei documenti da parte degli Operatori Economici, si chiede cortesemente di precisare quale schema debba essere seguito ai fini della corretta predisposizione dell'Offerta Tecnica.

Si segnala inoltre che, considerata la complessità e la numerosità degli elementi oggetto di valutazione descritti all'art. 15.1, il limite massimo di 10 facciate previsto per la Relazione Tecnica potrebbe non consentire un'adeguata e completa trattazione di tutti gli aspetti richiesti. Pertanto, si chiede di voler valutare l'opportunità di fornire eventuali indicazioni in merito a un'estensione del limite di pagine, o comunque di chiarire le modalità con cui gli Operatori Economici potranno rappresentare in modo esaustivo le informazioni richieste

RISPOSTA: Il documento RELAZIONE TECNICA al punto 13.2 del Disciplinare dovrà essere predisposto secondo lo schema riportato al punto 15.1; si intende che le informazioni richieste ai punti a) e b) devono essere chiaramente strutturate nello schema dei punteggi al fine di consentire una valutazione puntuale.

Per quanto riguarda i punti c) ORGANIGRAMMA e d) FUNZIONIGRAMMA si tratta di documenti che possono essere prodotti come allegati senza concorrere al computo delle facciate.

Il limite delle 10 facciate si ritiene sia adeguato per una presentazione efficace dell'offerta.

QUESITO 2: In riferimento al capitolo "9 BIS – Clausola Sociale" del CSA, si segnala che non è stato rinvenuto alcun allegato contenente l'elenco dei dipendenti interessati dalla clausola sociale. Pertanto, si chiede cortesemente di fornire l'elenco del personale uscente, completo delle seguenti informazioni:

- a. Nominativo del dipendente
- b. Livello di inquadramento contrattuale
- c. Tipologia di contratto (Part-time / Full-time)
- d. Eventuali scatti di anzianità maturati
- e. Data di assunzione

RISPOSTA: il personale impiegato per il contratto di concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie c/o la sede dell'unità locale in Cinisello Balsamo è il seguente:

Operatore	Mansione	Monte ore settimanale	Data assunzione	Livello contrattuale	Rapporto di lavoro	CCNL applicato
n.1	Impiegato	40	25/07/2023	4°	Tempo indeterminato	Terziario, distribuzione e servizi codice CNEL H011
n.2	Impiegato	40	17/10/2023	4°	Tempo indeterminato	Terziario, distribuzione e servizi codice CNEL H011

QUESITO 3 : In merito alla garanzia provvisoria, richiesta all'art. 10 del disciplinare di gara, è indicato che l'importo della stessa è ridotto nei termini indicati a fine pagina 18, tuttavia nel medesimo articolo è indicato che non operano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, si chiede un chiarimento a tal proposito;

RISPOSTA: come previsto dal Disciplinare di Gara operano le riduzioni citate, previste all' art. 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023 al primo, secondo e terzo periodo.

Lo stesso comma prevederebbe, altresì, ulteriori riduzioni qualora l' operatore economico possieda uno o più' delle certificazioni o marchi tra quelli previsti nell' Allegato II.13 al D.Lgs 36/2023, dovrebbero essere previsti nei documenti iniziali di gara che andrebbero a fissare anche l' importo della riduzione. Non essendo state previste, in questo senso "non operano **altre** riduzioni dei cui all' art. 106 comma 8".

QUESITO 4 : Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell'Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di lite a cui l'Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell'Ente impositore stesso.

RISPOSTA: L'art. 5, 36° punto del Capitolato precisa come il CONCESSIONARIO dovrà stare in giudizio per gli atti di competenza:

2. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente.

3. Le contestazioni riferibili agli atti o ai regolamenti emessi dall'Ente, saranno gestiti con autonoma costituzione in giudizio, anche a seguito della richiesta di integrazione del contraddittorio.

7. Qualora il concessionario fosse obbligato a corrispondere, anche solidalmente, somme di qualsiasi natura derivanti e/o riferibili a contestazioni in merito ad atti o regolamenti emessi dall'Ente, quest'ultimo garantirà la pronta ripetizione di tali somme.

8. Spese di giudizio. Il concessionario sta in giudizio per gli atti di propria competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla pretendere dal Comune.

Per le spese di lite

9. Il concessionario deve farsi carico delle spese di lite che il Comune dovesse essere condannato a pagare ad esito di qualsiasi contenzioso avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo, in tutti i gradi di giudizio, a seguito di atti dallo stesso predisposti; al concessionario verranno liquidate da parte del Comune le eventuali spese di lite che dovessero essere riconosciute a favore dell'Ente ad esito dei giudizi promossi avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo, in tutti i gradi di giudizio in cui il concessionario si sia costituito per tutelare la posizione anche del Comune, a seguito di atti predisposti dal soggetto affidatario, nel momento in cui la sentenza dovesse diventare definitiva e a fronte dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente, in ogni caso in un importo che non potrà mai essere superiore alle spese effettivamente sostenute dal concessionario.

QUESITO 5: Il punto 15 dell'art. 5 del Capitolato prevede che "Tutte le richieste di scarico successive contenenti i casi di inesigibilità dovranno essere trasmesse trimestralmente in concomitanza con la rendicontazione di cui all'art. 4 e 17". La previsione non è chiara, anche tenuto conto che l'art. 4 non prevede una rendicontazione trimestrale e l'art. 17 tratta della rendicontazione mensile degli incassi. In particolare, non è chiaro se, dopo una prima comunicazione di inesigibilità inviata allo scadere di 24 mesi dalla trasmissione delle liste di carico, le successive debbano essere inviate ogni tre mesi o se tale secondo invio si riferisca a quote già oggetto delle c.i. ma non ancora scaricate.

RISPOSTA: Il punto 15 dell'art. 5 del Capitolato prevede che: "Tutte le richieste di discarico successive contenenti i casi di inesigibilità dovranno essere trasmesse trimestralmente in concomitanza con la rendicontazione di cui all'art. 4 e 17"

Intendendo che le richieste di discarico devono essere inviate in concomitanza quindi simultaneità con la rendicontazione prevista all'art.4:" Il Concessionario sarà tenuto ad obblighi di informazione periodica nei confronti della Stazione Appaltante, da assolversi mediante la rendicontazione on-line e/o la trasmissione mensile, all'indirizzo e-mail indicato nei punti di contatto, di una relazione illustrativa che esponga l'andamento delle attività di recupero."

L'art.17 prevede inoltre che : " Ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della Legge 160/2019, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune, entro il giorno 10 del mese, la rendicontazione dettagliata e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti del Comune.

L'attività di rendicontazione contemplerà ogni fase della procedura di riscossione coattiva: ingiunzione fiscale, pignoramento nelle sue varie forme, vendita di beni pignorati e, comunque ogni attività prevista."

Pertanto il secondo invio dovrà essere trasmesso trimestralmente.

QUESITO 6: Nel disciplinare di gara non è espressamente previsto l'automatico discarico in caso di silenzio dell'ente impositore protratto oltre il predetto termine. Né sono chiari i termini del discarico, nel caso di prosecuzione dell'attività sui beni segnalati dall'ente. Neppure sono elencate le cause di perdita del diritto al discarico e le conseguenze della perdita del diritto al discarico. Si chiede un chiarimento a tal proposito.

RISPOSTA: Il discarico automatico non opera, il provvedimento di discarico delle somme inesigibili dell'Ente è trasmesso al Concessionario, comunque entro 180 giorni.

art.5,punto 15)"Verificata l'inesigibilità e comunque entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, il Comune con formale provvedimento discarica le somme inesigibili. Il provvedimento di discarico delle somme inesigibili dell'Ente è trasmesso al Concessionario, il quale provvede successivamente alla richiesta di rimborso delle spese postali e di notifica nonché delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure cautelari/esecutive delle entrate risultanti infruttuose."

Discarico, nel caso di prosecuzione dell'attività sui beni segnalati dall'ente: Verificata l'inesigibilità e comunque entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, il Comune con formale provvedimento scarica le somme inesigibili.

Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico e al rimborso delle spese procedurali e di notifica (oltre a quelli previsti per legge):

- vizi o irregolarità nelle attività di notifica;
- il mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per l'invio per la notifica degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
- il mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario

dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;

- la mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque,

nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere;

- la mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine previsto dal capitolato, fatta eccezione per le procedure di particolare complessità che siano ancora in corso alla scadenza del predetto termine e che siano state tempestivamente segnalate dal Concessionario all'Ente.

Costituiscono cause della riassunzione in carico nuovi elementi forniti dall'Ente per il recupero del credito dopo il discarico definitivo.

La perdita al diritto al discarico per cause imputabili al concessionario comporta l'applicazione di una penale, corrispondente all'importo del credito originario posto in riscossione coattiva più gli interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico, da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta, con escussione della cauzione.

Tutte le spese sostenute dal concessionario per il recupero delle somme, oggetto di successivo discarico per inesigibilità, restano a carico dell'aggiudicatario; con l'unica eccezione nel caso in cui, il carico delle entrate affidate, venga annullato per effetto di

provvedimento di sgravio e/o di discarico effettuato dal Comune per mancanza dei presupposti a base della riscossione del credito

IL RUP
(Dott. Eugenio Stefanini)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)